



**PROTOCOLLO  
TRA  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
E  
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

L'**Agenzia delle Entrate**, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d (codice fiscale 06363391001), rappresentata dal Direttore Antonino Maggiore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia delle Entrate

e

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con sede in Roma, via Gregorio Allegri 14 (codice fiscale 05114040586), rappresentata dal Presidente Gabriele Gravina, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio

### **CONCORDATO CHE**

- Agenzia: indica l'Agenzia delle Entrate;
- FIGC: indica la Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- Parti: indica l'Agenzia e la FIGC;
- Protocollo: indica il presente atto stipulato tra le Parti;
- Dati: indica l'esito dei riscontri svolti dall'Agenzia secondo quanto previsto dall'articolo 3;
- Codice: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

### **PREMESSO CHE**

- l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuisce all'Agenzia tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del proprio statuto, l'Agenzia può fornire servizi, nelle materie di competenza a soggetti pubblici o privati, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali o contrattuali;
- l'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società

sportive professionistiche siano sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati;

- la FICG, in linea di continuità con gli anni passati, ha manifestato all'Agenzia l'esigenza di avere, ai fini dei predetti controlli e per la stagione sportiva 2019/2020, le informazioni relative agli adempimenti tributari delle società professionistiche di calcio;
- la FIGC si impegna a rendere edotte le società sportive di calcio sul contenuto del presente Protocollo, prima che l'Agenzia fornisca le risultanze dei controlli effettuati;

## STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1

(Oggetto del Protocollo)

1. Oggetto del presente Protocollo è lo scambio delle informazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, al fine di verificare l'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche.

### Art. 2

(Attività della FIGC)

1. La FIGC comunica all'Agenzia, entro due giorni dalla firma del presente Protocollo, l'elenco delle società sportive professionistiche completo di denominazione sociale e codice fiscale/partita Iva, al fine di procedere alla verifica degli adempimenti tributari.

### Art. 3

(Attività dell'Agenzia)

1. L'attività svolta dall'Agenzia consiste:
  - a) nel riscontro dell'avvenuto pagamento dell'IVA risultante dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2018, presentate entro il 28 febbraio 2019, e/o dalla dichiarazione annuale relativa al medesimo periodo d'imposta, eventualmente presentata entro il predetto termine. Per le società che aderiscono al regime della liquidazione dell'IVA di gruppo in qualità di *controllate*, ai sensi dell'art. 73

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia verifica esclusivamente il trasferimento alla *controllante* dell'imposta a debito o a credito;

- b) nel riscontro dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2017;
- c) nel riscontro dell'avvenuto pagamento dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA e delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente risultanti da dichiarazioni con periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2017;
- d) nel riscontro dell'avvenuto pagamento rateale delle somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte e delle ritenute di cui alla lettera c) relative a dichiarazioni con periodi d'imposta chiusi al 31 dicembre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;
- e) nel riscontro dell'avvenuto pagamento, anche rateale, delle imposte e delle ritenute di cui alla lettera c) relative a partite di ruolo divenute definitive, con cartelle notificate entro il 30 aprile 2019.

#### Art. 4

(Comunicazione dei risultati dell'attività dell'Agenzia)

1. L'Agenzia comunica alla FIGC, entro il 1° Aprile 2019, l'elenco delle società per le quali non risultano presentate le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA entro il 28 febbraio 2019.
2. L'Agenzia, entro il 7 giugno 2019, fornisce alla FIGC gli esiti dei riscontri di cui all'articolo 3, lett. b), c), d) ed e). Gli esiti di cui alla lettera a) del predetto articolo 3 sono forniti entro il 21 giugno 2019.
3. In caso di tardiva comunicazione dell'elenco di cui all'articolo 2 ovvero di dati relativi alle singole società, i termini di cui ai commi precedenti si intendono prorogati per un periodo corrispondente ai giorni di ritardo con cui l'elenco o i dati sono stati comunicati.

#### Art. 5

(Referenti)

1. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto, ciascuna delle Parti comunicherà all'altra il nominativo del responsabile della gestione del Protocollo nonché il nominativo del responsabile della trasmissione e ricezione delle informazioni.

## Art. 6

### (Modalità di trasmissione dei Dati)

1. Allo scopo di garantire la certezza del trasferimento dei Dati, il responsabile della trasmissione invierà al responsabile della ricezione i Dati a mezzo di posta elettronica certificata. I Dati sono contenuti in file protetti da password, da comunicare separatamente.

## Art. 7

### (Trattamento dei dati personali)

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione implica un trattamento di dati personali, riferibili ai sottoscrittori del presente accordo e ai referenti indicati all'articolo 5.
2. Il trattamento dei dati personali correlato alla presente convenzione sarà effettuato dall'Agenzia e dalla FIGC in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento e all'articolo 2-ter del Codice.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.
6. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

9. I Dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della presente convenzione.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
  - per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: [entrate.dpo.agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo.agenziaentrate.it);
  - per la FIGC, l'avv. Carlo Gallavotti, il cui dato di contatto è: [protezionedati@figc.it](mailto:protezionedati@figc.it).

## Art. 8

### (Tutela della riservatezza)

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo ai sensi della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

## Art. 9

### (Durata)

1. Il presente Protocollo, che sostituisce ogni altro accordo in essere, ha validità fino alla data del 28 febbraio 2020 termine entro il quale le Parti si riservano di stipularne altro per le stagioni sportive successive.

Art. 10

(Composizione del Protocollo e valore delle premesse)

1. Il presente Protocollo si compone di n. 10 (dieci) articoli e n. 7 (sette) pagine.
2. Le Parti convengono che le premesse al Protocollo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, lì

PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

PER LA FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

*Convenzione sottoscritta con firma digitale*